



**RUBRICHE**

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE UE - EDU  
GIURISPRUDENZA DI MERITO  
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI IMPRESA  
INFORMAZIONE NORMATIVA  
ARBITRATO E ALTRI GIUDIZI (MEDIAZIONE)  
AUTHORITIES  
PANORAMA BIBLIOGRAFICO  
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE E COMPARATO  
CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO  
NOTIZIARI DALL'UNIVERSITÀ  
OPINIONI  
FCT

**RIVISTA IN DIGITALE**

login

password

Rimani connesso

**INVIA**

**ABBONAMENTO 2019**



## La compensazione delle spese di lite al vaglio della Corte costituzionale

[Condividi](#)

Di Paola Licci - 20 aprile 2018

**Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77**

Il Giudice delle leggi dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.

A seguito della riforma attuata con d.l. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. 162/2014, la regola sulla compensazione delle spese aveva subito una modifica di non poco rilievo. Ed invero, a fronte del vecchio testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c., frutto della modifica apportata con l. 69/2009, che prevedeva la possibilità di compensare le spese tutte le volte nelle quali si fosse in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, il legislatore del 2014, allo scopo di restringere lo spazio del ricorso alla compensazione e riaffermare la prevalenza della regola della soccombenza (e con essa quella di responsabilità di chi agisce o resiste nel giudizio), aveva individuato delle specifiche ipotesi, limitando solo ad esse le fattispecie nelle quali si poteva fare ricorso alla compensazione.

Il testo in vigore stabilisce che la compensazione può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata e in quelle di mutamento della giurisprudenza nelle questioni dirimenti. Nessun'altra ragione diversa da quelle indicate dal codice potrebbe dunque consentire una deroga alla regola della soccombenza.

Ed è così che con due distinte ordinanze di rimessione è stata sottoposta alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 92 co. 2 c.p.c.

Secondo i remittenti la riduzione del ricorso alla compensazione per le due sole ipotesi tassative stabilite dalla norma configurerebbe una violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, visto che così resterebbero escluse dall'ambito di operatività della regola compensativa analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa dell'art. 92 co. 2 c.p.c.

La ratio sottesa alla scelta di includere tra le ipotesi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. quella dei casi di non prevedibile *overtuling*, potrebbe ad esempio rinvenirsi anche in analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia non dipendenti dal comportamento delle parti, quale uno *ius superveniens*, specie se dotato di efficacia retroattiva, o in altre assimilabili sopravvenienze o, ancora, in caso di azioni promosse in relazione a questioni di assoluta incertezza, la cui imprevedibilità potrebbe costituire una ingiusta remora ad esercitare il diritto alla tutela giurisdizionale.

L'esclusione di tali fattispecie dall'ambito applicativo della compensazione delle spese, anch'esse gravi ed eccezionali ai pari di quelle tassativamente indicate dall'art. 92 comma 2 c.p.c., si presenta perciò come irragionevole e illegittima tanto per violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) quanto sul piano della limitazione al diritto